

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

## **"ACROSS APS"**

### **TITOLO I - Costituzione, scopo, finalità e attività**

#### **Art. 1 - Costituzione e Denominazione**

È costituita una libera Associazione di Promozione Sociale e Culturale, ai sensi del Codice unico del Terzo Settore legge 106/2016 e s.m.i., della Legge della Regione Lazio 22/1999 e s.m.i. e dei degli artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del Codice Civile e loro s.m.i. denominata "ACROSS APS", qui di seguito denominata semplicemente "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

#### **Art. 2 - Scopo, finalità e attività**

L'Associazione si configura quale ente privato che esercita in via stabile e principale una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, impiegando tutti i ricavi e gli utili per le attività istituzionali e per altre attività direttamente ad esse connesse adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati alle loro attività. Lo scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

L'associazione ha per finalità lo sviluppo dei rapporti di convivenza ed il miglioramento della qualità della vita umana nei sistemi sociali ed è finalizzata alla valorizzazione delle differenze, al superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali. Essa attua e promuove principi di uguaglianza, solidarietà, pari dignità sociale dei cittadini e dei gruppi sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Oggetto delle attività dell'Associazione, svolte con finalità di utilità sociale e solidaristica, sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, del Dl. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, del Dl. Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lettera G, del Dl. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lettera H, del Dl. Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, lettera B, del Dl. Lgs. 117/2017);



- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lettera C, del Dl. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, del Dl. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, del Dl. Lgs. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, lettera P, del Dl. Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lettera R, del Dl. Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lettera V, del Dl. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281) (art. 5, lettera E, del Dl. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, del Dl. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettera I, del Dl. Lgs. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, lettera Z, del Dl. Lgs. 117/2017).

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere:

- formazione di docenti, Oepac, Assistenti Specialistici e discenti di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; orientamento e dispersione scolastica; didattica per competenze e competenze trasversali; problemi della valutazione individuale e di sistema; bisogni individuali e sociali dello studente; PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro); inclusione scolastica e sociale; gestione della classe e problematiche relazionali; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; cittadinanza attiva e legalità; prevenzione e contrasto del bullismo del



cyberbullismo e delle dipendenze; promozione dell'uguaglianza di genere e di stili alimentari salutarì;

- ricerca in campo psicosociale, incluse la valutazione di impatto sociale, il monitoraggio e la verifica di attività di progetti, l'analisi di clima organizzativo, la customer satisfaction, l'analisi dell'audience. In tutti questi campi strumento preferenziale sarà la ricerca-intervento volta ad individuare, oltre alle eventuali criticità, gli indicatori di sviluppo di soggetti, progetti e contesti;
- consulenza psicologica e psicoterapia, rivolte a individui e contesti lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso attività di sportello presso istituzioni ed altre associazioni, con particolare attenzione all'emarginazione e alle fragilità sociali e sanitarie e caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali, volte al miglioramento della convivenza e alla prevenzione della medicalizzazione;
- prevenzione e trattamento del rischio sia in ambito scolastico (bullismo, cyberbullismo, dipendenze e violenza di genere) che di impresa (rischio psicosociale, stress lavoro correlato, comportamenti a rischio);
- inclusione sociale e lavorativa e contrasto allo stigma e ai pregiudizi;
- formazione, assistenza tecnica e consulenza finalizzata alla progettazione in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale nonché al monitoraggio dei progetti e alla loro rendicontazione e partecipazione a progetti finanziati da enti pubblici in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- formazione continua in medicina (ECM) rivolta ai professionisti della salute interessanti a mantenersi aggiornati per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze dei servizi sanitari e al proprio sviluppo professionale;
- promozione dell'accesso alla cultura, dello sviluppo di stili di vita salutarì, dell'educazione al consumo consapevole e della tutela dei diritti dei consumatori, del rispetto della cultura multietnica e multireligiosa.

L'Associazione opera, pertanto, in uno o più dei settori di cui all'art. 10 comma 1, lett. a) del citato Decreto Legislativo n. 460/1997 e s.m.i.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. Potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, aggregativa o ricreativa nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, anche di natura commerciale, inclusa la somministrazione, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, sia a favore di associati sia a favore di terzi, siano essi singoli o organizzazioni sia pubbliche sia private.

L'Associazione opera, anche mediante enti esterni, in ambito regionale, interregionale, nazionale, europeo ed internazionale, ed è aperta al contributo di persone di tutte le nazionalità e di qualsiasi estrazione sociale, economica e politica che ne condividano i principi.

### **Art. 3 - Sede**

L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Italia. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e comunicandolo prontamente ai soci e non comporterà variazioni dello Statuto o ai regolamenti interni. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere aperte o chiuse sedi secondarie dell'Associazione in Italia e all'estero.



#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **TITOLO II - Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art.6 - Ammissione degli associati**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art.7 - Diritti e doveri dei soci**

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare,

ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Le modalità associative saranno in ogni caso volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione ammette il voto per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e nella misura in cui l'Associazione assuma rilevanza a livello nazionale o risulti priva di organizzazione a livello locale.

L'Associazione garantisce criteri e idonee forme di pubblicità nei confronti degli associati o partecipanti, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

#### **Art.8 - Prestazioni degli associati**

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati secondo i limiti di legge.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 30 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statuari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Titolo III - Organi sociali**

## **Art.10 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art.11 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto (come da art. 2532 comma 2 del Codice Civile) e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. Sono ammesse due sole deleghe per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

## **Art.12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- elaborare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto**

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

#### **Art.15 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 - Sostituzione dei consiglieri**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltesi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari), l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dal Consiglio Direttivo, ed è revocato con delibera dalla maggioranza dei consiglieri, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

## **Titolo IV - Norme sul patrimonio dell'Associazione**

### **Art.18 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali da parte di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione osserva il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e s.m.i. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

**Art.19 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Roma, 3 luglio 2023

Letto, approvato, confermato e sottoscritto da ciascun socio fondatore sopra indicato nell'ordine:

1. Federica Di Ruzza

Federica Di Ruzza

2. Francesca Romana Dolcetti

Francesca Romana Dolcetti

3. Chiara Giovannetti

Chiara Giovannetti

4. Paola Cavalieri

Paola Cavalieri

5. Giordano Di Vetta

Giordano Di Vetta

6. Nadia Battisti

Nadia Battisti

7. Mariacristina Nutricato

Mariacristina Nutricato

8. Francesco Betti

Francesco Betti